

**V LOTTO**

**CIG 6248181213**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**FURTO**

**AOU FEDERICO II**

**Via Sergio Pansini n. 5**

**80131 NAPOLI (NA)**

**P.I. 06909360635**

## DEFINIZIONI

### **Aggravamento di rischio**

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art.1898 del Codice Civile.

### **Alienazione**

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

### **Assicurato**

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

### **Assicurazione parziale**

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

### **Attività**

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi. Nel caso di Enti Pubblici l'attività istituzionale prevista dalla Legge, dallo Statuto e/o da Regolamenti e legittime disposizioni amministrative.

**Attività professionale**

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

**Avviso di sinistro**

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare alla Società in seguito al sinistro.

**Azienda**

È il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art.2555 del Codice Civile).

**Bene/Ente assicurato**

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

**Buona fede**

Convinzione di pensare o agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

**Capitale Assicurato**

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

**Capitolato**

Complesso di norme contrattuali che regolano l'assicurazione

**Colpa**

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

## **Contraente**

L'azienda

AOU FEDERICO II

## **Contratto di Assicurazione**

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare

l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile).

## **Cose assicurate**

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche Enti Assicurati.

## **Danni Diretti**

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

## **Danno**

Consiste nella differenza fra il valore che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

## **Degrado**

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

## **Denuncia di sinistro**

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente, danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

### **Diminuzione del rischio**

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

### **Durata dell'assicurazione**

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

### **Enti all'aperto**

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sotto tetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

### **Esclusioni**

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

### **Fabbricato**

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, tappezzeria, tinteggiature e moquette nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box recinzioni, cancelli e simili purchè realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi, alberi d'alto fusto, affreschi, mosaici, statue.

### **Fatto illecito**

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art.2043 del Codice Civile).

## **Franchigia**

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

## **Furto**

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art.624 del Codice Civile).

## **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

## **Liquidazione del danno**

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

## **Locatario**

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es.locali) contro il corrispettivo di un affitto.

## **Locatore**

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

## **Massimale**

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

## **Merci**

Merci, materie prime, prodotti semi-lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, derrate alimentari, imballaggi, supporti, scarti e ritagli, attrezzature, macchine, materiale scientifico, farmaceutico e di medicazione, impianti attrezzature ed apparecchiature ospedaliere, apparecchi di protesi e materiale relativo, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di

sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, impianti di prevenzione ed allarme, impianti ed apparecchiature telefoniche, radio, nonché mobili e arredi, posateria, vasellame, suppellettili, biancheria, macchine da scrivere, calcolatori ed elaboratori elettronici, fotocopiatori e qualsiasi materiale uso ufficio, archivi, registri, stampati, libri, fotografie, indumenti, ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato, esclusi i valori.

Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile.

I macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza, qualora non assicurati con specifico contratto. **Si precisa che si intendono esclusi medicinali, compreso stupefacenti, denaro, carte valori, titoli di credito in genere.**

### **Operazioni peritali**

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

### **Ordinanze**

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

### **Partita di polizza**

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

### **Patrimonio Mobiliare/Contenuto**

Contenuto in genere comprese attrezzature, con la sola esclusione: macchinari arredamento e merci; di quanto definito alla voce fabbricati; dei veicolo iscritti al PRA

### **Polizza**

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

**Premio**

E' la prestazione a carico del Contraente/Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

**Società/Impresa** L'Impresa assicuratrice.

**Scoperto**

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

**Sinistro**

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

## **ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili. Non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera, salvo il caso in cui l'autore del furto sia venuto in possesso di chiavi autentiche in modo fraudolento.
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

## **ART. 2 - ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

- d) indiretti.
- e) . **Si precisa che si intendono esclusi medicinali, compreso stupefacenti, denaro, carte valori, titoli di credito in genere.**

### **ART. 3 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C.

### **ART. 4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI O INCUSTODITI**

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito, in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

### **ART. 5 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE**

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

### **ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è di anni tre, con la facoltà di differire il termine di scadenza con preavviso di 30 giorni, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo non superiore ad

un anno e può essere rescissa, da ambo le parti, ogni anno con preavviso di gg. 120.

Il contraente si riserva, tuttavia, la facoltà di prorogare il contratto di 90 giorni (novanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società con comunicazione scritta.

La Società si obbliga a prorogare il contratto ed a comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, le condizioni della proroga.

#### **ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO**

Il premio verrà pagato in rate annuali o su richiesta in rate semestrali senza alcun ulteriore aggravio di costo per il Contraente.

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto.

Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza.

In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto.

#### **ART. 7 BIS - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N.136/2010**

**a)** La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;

**b)** Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

**c)** L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società si

impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

**d)** Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTROSITÀ**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

## **ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente è obbligato a darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando la Direzione Funzionale Attività Amministrative Generali, del Contraente, ne ha avuto formale conoscenza mediante l'apposizione del proprio timbro di protocollo. Nei casi previsti è obbligato a farne anche denuncia alle Autorità competenti.

Deve inoltre:

- a) trasmettere ogni ulteriore notizia gli pervenisse ai fini della determinazione delle circostanze in cui il sinistro è avvenuto e della quantificazione del danno, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità (se previsto);
- b) mettere a disposizione tutti i documenti che gli possano essere ragionevolmente richiesti ed atti a dimostrare la realtà, l'entità ed il dettaglio dei danni;
- c) denunciare tempestivamente la sottoscrizione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;

e) fare quanto possibile per ridurre i danni e seguire le istruzioni della Società per le iniziative da assumere anche in sede penale.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera e) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

#### **ART. 10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART. 11 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un Terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **ART. 12 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

### **ART. 13 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO AUTOMATICO**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Resta però inteso che le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo saranno, con effetto immediato, reintegrati di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. L'assicurato si impegna a versare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa appendice da parte della Società.

Tale reintegro non potrà comunque superare il doppio delle somme assicurate nel corso di una intera annualità di polizza.

### **ART. 14 - TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## **ART. 15 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, la Società, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza e non coperto dalle altre, risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla presente polizza.

Per quanto invece coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

## **ART. 16 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 lett. b) (Esclusioni).

## **ART. 17 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose rubate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto, viene

ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **ART. 18 - COMUNICAZIONI TRA ENTE E COMPAGNIA AGGIUDICATARIA**

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta od alla formale citazione in giudizio, devono essere effettuate per iscritto.

Le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata, fax o telegramma.

#### **ART. 19 - RENDICONTO**

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alla scadenza di ogni anno, il dettaglio di tutti i sinistri denunciati così impostato :

- Sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;
- Sinistri liquidati, con l'indicazione dell'importo liquidato;
- Sinistri senza seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di tipologia dell'evento, di indicazione del nominativo dell'Assicurato coinvolto nel sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

#### **ART. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Componente Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di

liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo del risarcimento.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE E PARTICOLARI

### **Rapina**

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La garanzia è operante con uno scoperto del 20% e una franchigia fissa di € 300,00# per singolo sinistro.

### **Estorsione**

L'assicurazione è estesa all'estorsione limitatamente al caso in cui, all'interno dei locali, l'Assicurato oppure suoi dipendenti od assimilati vengano costretti a consegnare i beni assicurati, mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri.

La garanzia è operante con uno scoperto del 20% per singolo sinistro.

### **Guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati**

S'intendono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri ai beni assicurati e/o loro parti.

### **Danni ai locali**

L'assicurazione copre, nel limite della somma assicurata, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli impianti, ai relativi fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari ad € 30.000,00# (trentamila).

### **Danni ai locali - spese di restauro**

Sono indennizzabili le spese di restauro per i danni agli immobili di particolare struttura o pregio architettonico. Per tale estensione di garanzia, in nessun caso, la Società risarcirà importo superiore pari ad 30.000,00# (trentamila) per sinistro e per anno assicurativo.

### **Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **Mezzi di chiusura**

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, dovrà essere difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

#### **Tipo a)**

- Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm. o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- Inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 150mm., ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore a 400 cmq.

#### **Tipo b)**

- Robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega

metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

### **Scoperto a carico dell'assicurato**

- 1) quando un sinistro avviene mediante violazione di difese conformi al Tipo A) non si applicherà alcun scoperto né alcuna franchigia;
- 2) quando un sinistro avviene con violazione di difese conformi al Tipo B) si applicherà uno scoperto del 10%;
- 3) qualora, invece, non venisse riscontrata totale rispondenza dei congegni di chiusura come sopra descritti ai punti A) o B) o qualora non venissero attivati i congegni di chiusura sopra previsti, il danno sarà indennizzato previa una detrazione del 20%.

### **Furto commesso da dipendenti**

A parziale deroga dell'art. 2 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'Art. 1 delle Condizioni stesse, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi con effrazione dei mezzi di chiusura.

### **Onorario periti e consulenti**

La società risarcirà, le spese e/o onorari di competenza del perito (o consulente) che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina Terzo perito.

Resta comunque confermato che la Società non pagherà a tale titolo somma superiore al 5% dell'indennizzo spettante a termini di polizza, con il massimo di € 20.000,00 (ventimila) per

sinistro e di € 40.000,00 (quarantamila) per anno assicurativo.

### Somma assicurata

<b>N. Partita</b>	<b>Descrizione Partita</b>	<b>Forma Assicurazione</b>	<b>Somma assicurata €</b>	<b>Tasso %°</b>	<b>Premio imponibile</b>
<b>1) Contenuto</b>	<b>Escluso medicinali e stupefacenti</b>	<b>B- I° R.A.</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>2) Varie</b>	<b>Denaro e titoli di credito</b>	<b>B – L° R.A.</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>3) Varie 2</b>	<b>Portavalori</b>	<b>B – I° R.A.</b>	<b>230.000,00</b>		

SULLA PARTITA 1) È OPERANTE UNO SCOPERTO DEL 10% ED UNA FRANCHIGIA PARI AD 2.500,00 ED UN LIMITE DI INDENNIZZO PARI AD € 40.000,00 PER SINISTRO.

SULLA PARTITA 2) E' OPERANTE UNO SCOPERTO DEL 10% ED UNA FRANCHIGIA PARI AD € 2.000,00 ED UN LIMITE DI INDENNIZZO PARI AD € 20.000,00 PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO.

SULLA PARTITA 3) E' OPERANTE UNO SCOPERTO DEL 15% CON UNA FRANCHIGIA PARI AD € 1.000,00 ED UN LIMITE DI INDENNIZZO PARI AD € 10.000,00 PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO.

### SEZIONE PORTAVALORI

L'assicurazione si riferisce a portavalori nominativamente indicati con facoltà, in qualsiasi caso di impedimento, di sostituire la persona nominata con altra scelta fra due pure nominate.

Si assicurano - denaro, carte valori e titoli di credito in genere, preziosi ed altri valori contro:

- 1) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;

- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- 3) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina,

commessi sulle persone in appresso nominate, adibite al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni, che si svolge entro i confini della Provincia di Napoli, detengono i valori stessi:

- 1) Portavalori Sig. .... fino alla concorrenza di € 10.000,00=
- 2) Portavalori Sig. .... fino alla concorrenza di € 10.000,00=

La persona sopra nominata, in caso di temporaneo impedimento, senza obbligo di informarne la Società, può essere sostituita soltanto con una di quelle in seguito rispettivamente designate a farne le veci:

Sostituto di 1) Sig. .... fino alla concorrenza di € 10.000,00=

Sostituto di 2) Sig. .... fino alla concorrenza di € 10.000,00=

Pertanto, in contemporaneo servizio non potrà esservi un numero di persone superiore a quello assicurato. In caso di sinistro, il Contraente dovrà fornire la prova di essersi attenuto alle disposizioni di cui sopra.

Una stessa persona non può sostituire contemporaneamente più di una di quelle assicurate.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopra nominate:

- non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni e dipendenti del Contraente od il Contraente stesso;
- non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto di valori, fatta eccezione per l'eventuale coesistenza di garanzia "portavalori" prestata, con il massimo di € 3.000,00= come estensione di altra garanzia.

Qualora venisse meno uno di tali requisiti, la garanzia per il portavalori interessato cessa automaticamente. Limitatamente alle mansioni di accompagnatore, capomacchina ed autisti, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati a dipendenti.

La garanzia ha inizio dal momento in cui il portavalori prende in consegna i valori affidatigli e termina all'atto della consegna al destinatario e fino al rilascio di documento comprovante l'avvenuta consegna ove previsto.

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 7,00 e le ore 17.30.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dallo stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse dalla stessa Società, l'assicurazione si intende limitata alla somma massima assicurata per una sola di esse.

L'assicurazione è prestata nella forma "a primo rischio assoluto" e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.

Le persone che svolgono le mansioni di accompagnatore non dovranno avere minorazioni fisiche che le rendano inadatte al compito cui sono adibite e dovranno essere di età non inferiore a 18 anni né superiore ai 65 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

#### **Art.16 - Clausola Broker**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker I.G.B. Srl – Insurance Gold Brokers Srl –(di seguito denominato "Broker") il ruolo di cui al D. Lgs. N.209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi riforme e sostituzioni.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente :

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art.1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 D.Lgs 209/2005 e con gli effetti per il Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal Broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti, o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il Broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora il Broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al Broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il veramento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. Pagamento del premio”.
- Che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti nella misura corrispondente alla percentuale stabilita dal contratto di affidamento di brokeraggio vigente al momento del pagamento del premio. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente e abdrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
- Che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- Che il Broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art.112, comma3 del D.Lgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta dalla/e Società in qualunque momento del rapporto.

SOCIETA'

IL CONTRAENTE

## MODULO OFFERTA

(In carta legale o resa legale)

ALLEGATO B) AL CAPITOLATO RELATIVO ALLA STIPULA DELLA POLIZZA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DEL RISCHIO FURTO CONTENUTO.

Il/I sottoscritto/i legale/i rappresentante/i della/e Società Assicuratrice, così come meglio specificato nel capitolato al quale si rimanda quale parte integrante della presente offerta economica, propone/propongono la seguente offerta economica in base ai dati di seguito riepilogati:

Durata contrattuale: 36 mesi

Sezione I assicurazione FURTO CONTENUTO

Ammontare

Pari ad un premio annuo lordo, comprensivo di imposte e tasse e ogni altro onere:

€ \_\_\_\_\_ ( Euro \_\_\_\_\_/00)

In caso di coassicurazione/RTI:

Compagnia		Quota ____% di partecipazione
-----------	--	-------------------------------

Delegataria/Capogruppo		
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione
Compagnia coassicuratrice/mandante		Quota ____% di partecipazione

Data \_\_\_\_\_

La Società Assicuratrice  
(firma del Legale Rappresentante  
o del Procuratore titolare del potere di firma)

\_\_\_\_\_

\* La firma dovrà essere corredata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità.

N.B. In caso di Coassicurazione o RTI l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese coassicuratrici o facenti parte del raggruppamento come da Allegato A.